

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-3441 del 21/09/2016
Oggetto	Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 relativa alla società ADLER Srl per lo stabilimento sito in comune di Castel San Pietro Terme, loc. Osteria Grande, via Calabria n° 6
Proposta	n. PDET-AMB-2016-3524 del 20/09/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno ventuno SETTEMBRE 2016 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

## **ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna <sup>1</sup>**

### **DETERMINA**

**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 relativa alla società ADLER Srl per lo stabilimento sito in comune di Castel San Pietro Terme, loc. Osteria Grande, via Calabria n° 6**

### **IL RESPONSABILE P.O.**

#### **Decisione**

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale AUA<sup>2</sup> relativa alla società ADLER Srl per lo stabilimento ubicato nel comune di Castel San Pietro Terme, loc. Osteria Grande, via Calabria n° 6 che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
  - Autorizzazione all'emissione in atmosfera <sup>3</sup>
  - Autorizzazione allo scarico di reflui idrici in pubblica fognatura <sup>4</sup>
  - Valutazione di impatto acustico di cui alla L.n°447/1995
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, elencate negli allegati A e B alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente<sup>5</sup>;
4. Dà atto che con la presente autorizzazione unica ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e

<sup>1</sup> Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

<sup>2</sup> Ai sensi dell' art. 3 del DPR n°59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

<sup>3</sup> Ai sensi dell'art. 269 del DLgs. 152/06 Parte Quinta

<sup>4</sup> Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza

<sup>5</sup> In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria<sup>6</sup>

5. Obbliga la società ADLER Srl a presentare domanda di rinnovo completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza suindicata<sup>7</sup>
6. Demanda agli Uffici interni la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello unico delle Attività Produttive territorialmente competente
7. Il presente atto viene pubblicato sul sito web istituzionale dell'ARPAE, alla sezione *Amministrazione Trasparente*;
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

### **Motivazione**

La società ADLER Srl, c.f e p.iva. 01935030153, avente sede legale e stabilimento in comune di Castel San Pietro Terme, loc. Osteria Grande, via Calabria n° 6 ha presentato in data 26/02/2016<sup>8</sup> al Suap del Comune di Castel San Pietro Terme una domanda di Autorizzazione Unica Ambientale per il sito produttivo che svolge attività di sviluppo e produzione di pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e adesivi sintetici (mastici).

Tale domanda di AUA contiene la richiesta di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di reflui idrici in pubblica fognatura attualmente autorizzati con atto rilasciato dal comune di Castel San Pietro Terme Prot n° 23081 del 24/11/2011. E' dichiarato che non sono state apportate modifiche alla situazione autorizzata. Anche per le emissioni in atmosfera è dichiarato che non sono state apportate modifiche rispetto alla autorizzazione vigente, rilasciata dalla Provincia di Bologna, con atto PG n° 130751 del 27/08/2012. Per quanto riguarda la matrice ambientale di impatto acustico del sito produttivo è dichiarato che non sono apportate modifiche rispetto alla valutazione di impatto redatta nel gennaio 2014 da tecnico competente in acustica ed allegata alla documentazione tecnica di AUA.

In data 13/06/2016 è pervenuta documentazione integrativa volontaria<sup>9</sup> inviata dall'azienda ADLER Srl in merito allo scarico di reflui.

In data 16/06/2016 è pervenuto il parere favorevole con prescrizioni di HERA Spa – Ente gestore del Servizio Idrico Integrato<sup>10</sup> per il rinnovo dello scarico di reflui industriali in pubblica fognatura e successivamente in data 14/07/2016 è pervenuto il parere favorevole del comune di Castel San Pietro Terme<sup>11</sup> relativo alla valutazione di impatto acustico ed all'autorizzazione allo scarico di acque reflue.

In applicazione della deliberazione della Giunta Regionale n.798 del 30/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per le attività di istruttoria tecnica e gestione amministrativa

<sup>6</sup> Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

<sup>7</sup> In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR n°59/2013

<sup>8</sup> Domanda di AUA agli atti di ARPAE con PGBO/2016/3582 del 02/03/2016, **pratica SINADOC n° 12614 del 2016**

<sup>9</sup> Integrazioni agli atti con PGBO/2016/10584 del 13/06/2016

<sup>10</sup> Parere agli atti di ARPAE con PGBO /2016/10954 del 16/06/2016

<sup>11</sup> Parere agli atti di ARPAE con PGBO /2016/13154 del 14/07/2016

delle autorizzazioni ambientali, gli oneri istruttori dovuti, dalla ditta richiedente, ad ARPAE ammontano ad € 257,55 (importo corrispondente alla matrice emissioni in atmosfera cod. tariffa 12.03.04.02 a cui è stata applicata la riduzione del 50% in quanto trattasi di titolo ricompreso in AUA come proseguimento senza modifiche dell'autorizzazione in essere ed una riduzione del 15% in quanto azienda che ha conseguito la certificazione ambientale ai sensi della norma ISO 14001).

Si adotta pertanto l'AUA che ricomprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art 269 del DLgs 152/06 Parte Quinta, secondo le prescrizioni contenute nell'allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale
- Autorizzazione agli scarichi di acque reflue in pubblica fognatura secondo i pareri e le prescrizioni contenute in allegato B
- Parere favorevole alla valutazione di impatto acustico senza fissare prescrizioni

Il Responsabile  
UO Autorizzazioni e Valutazioni  
Stefano Stagni

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

## Autorizzazione Unica Ambientale

**ADLER Srl - comune di Castel San Pietro Terme – loc. Osteria Grande - via Calabria n° 6**

### ALLEGATO A

#### Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di sviluppo e produzione di pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e adesivi sintetici (mastici) svolta nello stabilimento in comune di Castel San Pietro Terme, via Calabria n° 6, secondo le seguenti prescrizioni:

1. La società ADLER Srl è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

#### EMISSIONE E1A

PROVENIENZA: LABORATORIO TECNOLOGICO

Portata massima .....	7300 Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	10 m
Durata massima .....	8 h/g

#### CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare .....	3 mg/Nm <sup>3</sup>
Composti organici volatili (come C-org totale) .....	50 mg/Nm <sup>3</sup>

Impianto di abbattimento: filtro a secco

#### EMISSIONE E1B

PROVENIENZA: CARTEGGIATURA

Portata massima .....	700 Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	10 m
Durata massima .....	8 h/g

#### CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare .....	10 mg/Nm <sup>3</sup>
-----------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

Non è fissata periodicità di analisi a cura del Gestore di stabilimento.

---

EMISSIONE E2

PROVENIENZA: STAZIONE DI DOSAGGIO E LABORATORIO CHIMICO

Portata massima .....	10500 Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	8 m
Durata massima .....	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Composti organici volatili (come C-org totale) .....	150 mg/Nm <sup>3</sup>
--	------------------------

---

EMISSIONE E3

PROVENIENZA: CONFEZIONAMENTO AUTOMATICO

Portata massima .....	3500 Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	8 m
Durata massima .....	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Composti organici volatili (come C-org totale) .....	150 mg/Nm <sup>3</sup>
--	------------------------

---

EMISSIONE E4

PROVENIENZA: LAVAGGIO MANUALE CONTENITORI

Portata massima .....	12000 Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	8 m
Durata massima .....	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Composti organici volatili (come C-org totale) .....	150 mg/Nm <sup>3</sup>
--	------------------------

---

EMISSIONE E5

PROVENIENZA: STAZIONE DI DOSAGGIO

Portata massima .....	6000 Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	8 m
Durata massima .....	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Composti organici volatili (come C-org totale) .....	150 mg/Nm <sup>3</sup>
--	------------------------

---

EMISSIONE E6

PROVENIENZA: DISPERSIONE E DISSOLUZIONE SOLIDI

Portata massima .....	3000 Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	8 m
Durata massima .....	8 h/g

#### CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare .....	3 mg/Nm <sup>3</sup>
Composti organici volatili (come C-org totale) .....	150 mg/Nm <sup>3</sup>

Impianto di abbattimento: filtro a secco

---

#### EMISSIONE E7

#### PROVENIENZA: CENTRALE TERMICA A GASOLIO

Punto di emissione non soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 c.1 DLgs 152/06, in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici che, nello stabilimento, ricadono al punto bb) della parte I dall'allegato IV, parte quinta del DLgs 152/06. Sono comunque fissati i seguenti limiti massimi di concentrazione ammessa di inquinanti in emissione:

Materiale particellare .....	20 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> ) .....	200 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> ) .....	200 mg/Nm <sup>3</sup>
Monossido di carbonio .....	100 mg/Nm <sup>3</sup>

---

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 per la determinazione della velocità e della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 o UNI 10263:1993 per la determinazione del materiale particellare;
- Metodo contenuto nelle Norme UNI EN 13526:2002 e UNI EN 12619:2002 per la determinazione dei composti organici volatili (COV) espressi come carbonio organico totale;
- Metodo ISTISAN 98/2 (estensione dell'Allegato 2), NIOSH 7903 per la determinazione degli acidi inorganici (acido fosforico);
- Metodo contenuto in allegato 1 del D.M. 25 agosto 2000 ISTISAN 98/2 (G.U. n° 223, 23 settembre 2000, supplemento ordinario), UNI 10246-1:1993, UNI 10246-2:1993, UNI

- 14791:2006, UNI 10393:1995 analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR per la determinazione degli ossidi di zolfo;
- Metodo contenuto in allegato 1 del D.M. 25 agosto 2000 ISTISAN 98/2 (G.U. n° 223, 23 settembre 2000, supplemento ordinario), UNI 9970:1992, UNI 10878:2000, UNI 14792:2006, analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR per la determinazione degli ossidi di azoto;
  - Metodo contenuto nella Norma UNI EN 15058:2006; analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR; metodo UNI 9968:1992 per la determinazione del monossido di carbonio;

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la

concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione  $\pm$  Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'Autorità competente ed il Distretto Arpa Sezione di Bologna deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.
3. L'attività svolta dalla Società ADLER Srl, rientra nell'ambito di applicazione dell'art 275 del DLgs 152/06 in quanto è compresa tra quelle elencate in Allegato 3 alla parte quinta del DLgs 152/06 ed in particolare al punto 6 della Parte II dell'allegato 3 ossia Attività di fabbricazione di preparati per rivestimenti, vernici, inchiostri ed adesivi con consumo di solvente superiore a 100 tonnellate/anno, ma inferiore a 1000 tonnellate/anno;

Il valore limite di emissione diffusa di composti organici volatili dell'intero impianto, espressa come percentuale del valore di input di solventi, è pari al 5% (punto 17 della tabella 1, parte III, allegato 3 del DLgs n°152/06 Parte Quinta). Il gestore di impianto della ADLER Srl dovrà inviare, con periodicità annuale, il piano di gestione solventi ai sensi dell'art 275 comma 6 del DLgs n° 152/06 - parte quinta - secondo le indicazioni contenute in allegato III, parte V dello stesso decreto. Il piano di gestione solventi dovrà pervenire, a questa Amministrazione ed al Distretto Territoriale ARPA di Imola, entro il 31 marzo di ogni anno e sarà riferito ai dati di consumo solventi dell'anno solare precedente, salvo eventuali diverse indicazioni da parte della Regione Emilia Romagna.

4. Le prese di campionamento dei punti di emissione dovranno essere adeguate a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;
5. L'ARPAE nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.
6. La società ADLER Srl dovrà osservare altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs n. 152/2006 - parte quinta, per i controlli da farsi a cura del gestore di stabilimento, una periodicità una periodicità semestrale per i punti di emissione E1A, E2, E3, E4, E5, E6.  
La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate da ARPAE. e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.
7. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta ADLER Srl, con scritta a vernice indelebile, con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
8. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata alla ARPAE.

## **Autorizzazione Unica Ambientale**

**ADLER Srl - comune di Castel San Pietro Terme – loc. Osteria Grande - via Calabria n° 6**

### **ALLEGATO B**

**matrice scarico di acque reflue in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo IV della sezione  
II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152**

#### **Classificazione degli scarichi**

Scarico di acque reflue industriali, acque domestiche e reflui meteorici non contaminati provenienti dall'insediamento produttivo posto in Castel San Pietro Terme, loc. Osteria Grande, via Calabria n° 6 e recapitanti nella pubblica fognatura.

#### **Prescrizioni**

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Castel San Pietro Terme con il parere favorevole Prot n° 15123 del 14/07/2016 e da Hera Spa – Ente Gestore del Servizio Idrico Integrato – con proprio parere prot n° 72876 del 15/06/2016 riportati nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato B al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.



richiesta presentata il 26/02/2016 al n. 04572 di protocollo

Pratica n. 6/AUA/16

Protocollo n. 0015123/16  
All. 1

Addi 14 LUG. 2016

SPETT.LE

A.R.P.A.E-SAC  
[aoobo@cert.arpa.erm.it](mailto:aoobo@cert.arpa.erm.it)

**OGGETTO:** D.P.R. n. 59/2013 - Autorizzazione Unica Ambientale presentata in data 26/02/2016 al numero 04572 di protocollo, dal Signor MARTELLI MASSIMO legale rappresentante della SOCIETA' ADLER S.R.L. per lo stabilimento sito a Castel S. Pietro Terme (BO) Via CALABRIA, 6 - Pratica SUAP n. 6/AUA/16.

**INVIO PARERE DI COMPETENZA**

In merito alla pratica in oggetto si trasmette parere di competenza espresso dal Responsabile servizio edilizia e territorio del Comune di Castel S. Pietro Terme.

Distinti saluti

p. LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
IL RESPONSABILE SERVIZIO  
EDILIZIA E TERRITORIO  
Dott. Arch. Fausto Zanetti





# Comune di Castel San Pietro Terme

Piazza XX Settembre, 3 – 40024 Castel San Pietro Terme (BO)

## Area Servizio Edilizia e Territorio Servizio Edilizia e Territorio

richiesta presentata il 26/02/2016 al n. 04572 di protocollo

Pratica n. 6/AUA/16

OGGETTO: D.P.R. n. 59/2013 – Autorizzazione Unica Ambientale presentata in data 26/02/2016 al numero 04572 di protocollo, dal Signor MARTELLI MASSIMO legale rappresentante della SOCIETA' ADLER S.R.L., per le seguenti matrici:

- matrice scarico: scarichi acque reflue industriali, acque reflue domestiche e reflui meteorici non contaminati
- matrice emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui al articolo 269 del codice dell'ambiente.
- comunicazione o nulla osta relativi all'impatto acustico di sui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26/10/96 n. 447.

proveniente dall' insediamento dove si svolge attività di produzione di prodotti verniciati sito in Castel S. Pietro Terme (BO) Via CALABRIA n. 6. - Pratica SUAP n. 6/AUA/16.

### PARERE

Vista l'Autorizzazione Unica Ambientale in oggetto

Vista la documentazione allegata;

Visto il parere favorevole di ARPA Distretto di Imola del 10/05/16 prot. n. 8445 pervenuto il 13/05/16 pg. 10444;

Visto il parere favorevole con prescrizioni di HERA del 15/06/16 prot. n. 72876 pervenuto il 16/06/16 pg. 13146;

In seguito all'esame della documentazione allegata alla domanda e all'istruttoria dell'Arch. Naldi Manuela - Responsabile U.O. Ambiente, si esprime, per quanto di competenza, parere favorevole al rilascio dell'AUA.

h 13/07/16

IL RESPONSABILE SERVIZIO  
EDILIZIA E TERRITORIO  
Arch. Fausto Zanetti





**HERA S.p.A.**  
**Direzione Acqua**  
Via Razzaboni 80 41122 Modena  
tel. 059.407111 fax. 059.407040  
[www.gruppohera.it](http://www.gruppohera.it)

Modena, 15 giugno 2016  
Prot. n. 72876

Spettabile  
COMUNE DI  
CASTEL SAN PIETRO TERME  
Sportello Unico Attività Produttive  
40024 CASTEL SAN PIETRO TERME  
[comune.castelsanpietro@cert.provincia.bo.it](mailto:comune.castelsanpietro@cert.provincia.bo.it)

Spettabile  
ARPAE  
Servizio Tutela Ambientale – U.O. Acqua  
Via S. Felice 25  
40122 Bologna  
[aoobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpa.emr.it)

**Oggetto: Ditta ADLER s.r.l. – Via Calabria 6 – Castel San Pietro Terme - Parere per Autorizzazione Unica Ambientale**

ns.rif.: prot.prec 48553 del 15/4/2016  
67259 del 31/05/2016

**Richiedente:** ADLER s.r.l.  
**Ubicazione:** Via Calabria 6 – Castel San Pietro Terme  
**Attività :** produzione vernici e coloranti

In merito alla richiesta in oggetto, vista l'integrazione volontaria datata 31/05/2016, si esprime parere favorevole con le seguenti indicazioni e prescrizioni

- 1) Ai fini della autorizzazione medesima la Ditta è da classificarsi come insediamento che origina scarichi di acque reflue industriali.
- 2) Viene accettata nella pubblica fognatura di Via Calabria l'immissione indicata nella planimetria allegata alla domanda convogliante:
  - a) reflui industriali di raffreddamento derivanti dall'attività di produzione vernici e coloranti e derivanti dal controlavaggio resine a scambio ionico
  - b) acque reflue domestiche
  - c) reflui meteorici non contaminati
- 3) In considerazione dei modesti volumi scaricati, della difficoltà tecnico/economiche relative alla separazione delle reti fognarie private e della sufficiente capacità depurativa dell'impianto pubblico ricevente, si ritiene accettabile che la Ditta possa scaricare reflui con concentrazioni inquinanti in deroga ai limiti previsti dal DLgs 152/06 (Tab.3 All.5 alla parte Terza – colonna scarichi in pubblica fognatura). Più precisamente, gli scarichi dovranno rispettare i seguenti limiti quali-quantitativi:

- Volume massimo annuo	1000 mc/anno
- Concentrazione inquinante in Azoto Ammoniacale	100 mg/l

Per quanto concerne i parametri non menzionati, la Ditta è tenuta al rispetto dei valori limite di emissione previsti dal D.Lgs 152/06 Tab 3 – allegato 5 colonna scarichi in rete fognaria.

**Con cadenza quinquennale, gli stessi limiti in deroga e le prescrizioni contenute nel presente parere dovranno essere rivalutati e riconfermati con espresso nulla osta di Hera**

- 4) In relazione a sopraggiunte condizioni di esercizio delle reti e/o degli impianti, i limiti in deroga accordati potranno essere oggetto di revisione in senso restrittivo.
- 5) **Nell'arco di validità dell'Autorizzazione Unica Ambientale la Ditta dovrà valutare se sussistono condizioni tecnico economiche favorevoli alla separazione delle reti fognarie.**
- 6) Per la determinazione delle concentrazioni inquinanti immesse in fognatura HERA effettuerà prelievi delle acque di scarico dal punto di campionamento ufficiale, secondo le proprie procedure interne di campionamento ed analisi e in ogni caso con modalità conformi alla Direttiva RER n. 1480/2010.
- 7) Per la misura quantitativa delle acque scaricate saranno utilizzati gli strumenti contatori installati allo scarico ovvero quelli degli attingimenti da pubblico acquedotto e/o da pozzo privato.
- 8) La Ditta è obbligata a stipulare con Hera S.p.A., nel più breve tempo possibile, apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali, come previsto dalla Delibera RER n. 1480 del 11/02/2010.
- 9) Costituirà parte integrante dell'autorizzazione allo scarico una planimetria aggiornata dello stabilimento con indicate le reti fognarie private fino al punto di immissione nella pubblica fognatura.
- 10) Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel presente parere, Hera S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.  
Il presente parere non riguarda le immissioni di acqua non in pubblica fognatura.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Parte C - Allegato 4, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Distinti saluti.

Firmata digitalmente  
**Responsabile**  
**Impianti Fognario Depurativi**  
GianNicola Scarcella

Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A Direzione Acqua  
Documento che se stampato diviene "Copia conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale"

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**